



Codice Etico
FANTINI GROUP VINI SRL

(Approvato dal CdA in data 29/03/2019)

INDICE

1	PREMESSA.....	3
1.1	Finalità	3
1.2	Il rispetto del D.Lgs. 231/2001.....	3
2	DISPOSIZIONI GENERALI	4
2.1	Ambito di applicazione.....	4
2.2	Controllo e Garanzie.....	4
2.3	Comunicazione del Codice e formazione.....	5
3	PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO	6
3.1	Visione e valori.....	6
3.2	Etica, Trasparenza, Correttezza, Professionalità.....	6
3.3	Conflitto di interessi.....	7
3.4	Concorrenza, Antiriciclaggio e Controllo delle esportazioni.....	8
3.5	Informazioni riservate e tutela della privacy.....	9
3.6	Tutela della persona.....	10
3.7	Tutela della salute, sicurezza e ambiente.....	10
3.8	Gestione amministrativa e contabile	10
3.9	Sistema di Controllo Interno e di Gestione del Rischio.....	11
4.	NORME ETICHE NEI CONFRONTI DI TERZI.....	12
4.1	Rapporti con il personale.....	12
4.2	Rapporti con i fornitori e consulenti esterni.....	12
4.3	Rapporti con i clienti.....	13
4.4	Rapporti con gli azionisti – Corporate Governance.....	14
5.	VIOLAZIONI DEL CODICE E SANZIONI DISCIPLINARI	15
6	ADOZIONE, EFFICACIA E MODIFICHE	15
7.	ALLEGATI.....	16
7.1	Dichiarazione di accettazione del Codice Etico.....	16
7.2	Questionario di compliance al Codice Etico	17

1 PREMESSA

1.1 Finalità

Il Gruppo Farnese, inteso come la Società Fantini Group Vini S.r.l. (la "Capogruppo") e le Società controllate (di seguito il "Gruppo"), ha ritenuto opportuno dotarsi del presente Codice Etico (di seguito il "Codice") per conformare le proprie attività e la conduzione degli affari nel rispetto della legge e delle normative dei Paesi di riferimento, in un quadro di integrità, correttezza e riservatezza.

Il Codice si propone il fine di conciliare la ricerca della competitività sul mercato del Gruppo Fantini con il rispetto delle regole sulla concorrenza favorendo, in un'ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto e funzionale utilizzo delle risorse.

Per raggiungere questo obiettivo, il Gruppo Fantini richiede ai propri dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, il rispetto dei più elevati standard di condotta negli affari, come stabilito nel presente Codice e nelle procedure a cui esso fa riferimento.

In considerazione di quanto sopra, il Gruppo:

- garantisce che i dipendenti che segnalino violazioni del Codice non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione;
- adotta provvedimenti sanzionatori equi e commisurati al tipo di violazione del Codice e garantisce di applicarli indistintamente a tutte le categorie di dipendenti, avendo a riferimento le disposizioni di legge, di contratto e di normative interne vigenti nelle giurisdizioni in cui opera;
- attiva verifiche periodiche atte ad accertare il rispetto delle norme del Codice.

1.2 Il rispetto del D. Lgs. 231/2001

Il Codice Etico rappresenta un principio generale non derogabile del Modello di Organizzazione e controllo adottato dalle Società del Gruppo Farnese, ai sensi della disciplina italiana della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato", contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevede che ogni Società possa essere ritenuta responsabile per i reati commessi nel proprio interesse o vantaggio da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di ogni Società (soggetti così detti "apicali");
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Il Decreto stabilisce all'art. 6 che ogni Società non risponde del reato commesso qualora dimostri (tra l'altro) di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi e di aver affidato ad un Organismo dell'Ente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza di tali modelli.

Con la locuzione "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", richiamata dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, si intende fare riferimento ad un complesso di regole, al Codice Etico, agli strumenti e alle condotte costruiti sull'evento reato e funzionale a dotare ogni Società di un efficace sistema di Organizzazione, Gestione e Controllo.

2 DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 Ambito di applicazione

Il Codice si applica a tutte le Società del Gruppo ed è portato a conoscenza di tutti i dipendenti e di tutti i soggetti legati da rapporto di collaborazione con il Gruppo in luogo accessibile, con le modalità più appropriate conformemente alle norme e consuetudini locali ed è consultabile nel sito internet della Società (www.farnesevini.it) da cui è liberamente scaricabile a far data da 60 giorni dopo la sua approvazione.

Compete ai Manager dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo. I dipendenti del Gruppo, nel già dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adegueranno le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice. I componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi di impresa, si ispirano ai principi contenuti nel Codice.

2.2 Controllo e Garanzie

Il controllo sul rispetto del Codice è affidato all'Organismo di Vigilanza di Fantini Group Vini S.r.l. (di seguito, "OdV"). L'OdV ha come attività istituzionale:

- verificare la diffusione del Codice alle persone ed a tutti i destinatari, proponendo eventuali interventi a livello di informazione e formazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione gli adeguamenti necessari per garantire l'efficacia del Codice ed il suo eventuale aggiornamento anche rispetto all'evoluzione delle leggi;

- fornire attività di supporto all'interpretazione del Codice;
- verificare, controllare e valutare i casi di violazione del Codice, comunicare le suddette violazioni alle funzioni aziendali competenti per l'applicazione di provvedimenti sanzionatori nel rispetto delle leggi e dei contratti nazionali dei lavoratori;
- dare seguito ad eventuali segnalazioni di comportamenti non conformi al Codice, proteggendo ed assistendo chiunque segnali all'OdV comportamenti non conformi al Codice, garantendo la riservatezza dell'identità di coloro che hanno effettuato dette segnalazioni e delle informazioni da loro comunicate;
- redigere una relazione annuale per il Consiglio di Amministrazione allo scopo di riferire sullo stato del processo di attuazione del Codice, illustrando i programmi e le iniziative intraprese per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Il nome dei componenti ed il recapito dell'O.d.V sono disponibili sul sito internet www.farnesevini.it. Le Persone ed i Collaboratori sono tenuti a segnalare con tempestività al superiore gerarchico o all'OdV le eventuali violazioni del Codice.

2.3 Comunicazione del Codice e formazione

Il Gruppo si impegna attivamente alla diffusione del Codice, a favorire la piena applicazione dello stesso e ad assicurarne il costante aggiornamento, in relazione all'evoluzione economica, finanziaria e commerciale dell'attività del Gruppo, ad eventuali mutamenti nella sua struttura organizzativa o gestionale, nonché in rapporto alle tipologie di violazioni riscontrate nell'ambito dell'attività di vigilanza.

3 PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO

3.1 Visione e valori

Fantini Group Vini S.r.l. opera prevalentemente nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di vino.

Sul fronte della responsabilità sociale, il Gruppo destina parte delle sue risorse finanziarie ai vari aspetti della vita delle comunità dove opera, favorisce gli studi, collabora con le amministrazioni, tutela il patrimonio storico e monumentale, patrocina la cultura, lo sport e l'animazione della vita sociale, interviene per sanare danni ambientali preesistenti e partecipa a diverse attività benefiche.

3.2 Etica, Trasparenza, Correttezza, Professionalità

Il Gruppo, nei rapporti di affari, si ispira ed osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato, senza distinzione di importanza dell'affare.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dalle Persone nello svolgimento dell'attività lavorativa, sono ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili, secondo le norme vigenti e le procedure interne.

I Destinatari del Codice, nel pieno rispetto del principio di buona fede, operano con imparzialità nell'esercizio delle proprie attività, impegnandosi a garantire il principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse, commerciale e finanziario, che possa determinare comportamenti di parte, trattamenti di favore e disparità di trattamenti.

Nelle relazioni con tutte le controparti, è vietata qualsiasi forma di discriminazione basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso, la sessualità o lo stato di salute dei suoi interlocutori.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti. Ogni Destinatario deve agire lealmente e secondo buona fede, rispettando gli obblighi contrattualmente sottoscritti ed assicurando le prestazioni richieste, e deve, altresì, conoscere ed osservare il contenuto del presente Codice Etico, improntando la propria condotta al rispetto, alla cooperazione e alla reciproca collaborazione. Ogni collaboratore che effettui operazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o

altre utilità economicamente valutabili appartenenti alla Società, deve fornire ragionevolmente le opportune evidenze per consentire la verifica delle suddette operazioni.

In caso di qualsiasi ipotesi di dubbio, o necessità di maggiori chiarimenti, deve interpellare il proprio superiore diretto e l'Organismo di Vigilanza.

Il Gruppo, per rispettare il principio di correttezza e trasparenza, e per trarre il maggior vantaggio possibile dalle sue attività, vigila affinché i propri dipendenti, amministratori, rappresentanti, collaboratori, e i responsabili della revisione non siano soggetti passivi o autori di corruzione privata. Pertanto, i soggetti menzionati non devono violare gli obblighi e i doveri inerenti al loro ufficio per ricevere (o perché hanno già ricevuto) promesse di denaro o di utilità e vantaggi vari.

Il Gruppo vieta di ricevere qualsiasi utilità e vantaggio, o solamente di accettarne la promessa, a prescindere dalla violazione dei propri doveri.

Nello svolgimento di trattative, i rappresentanti del Gruppo non solo devono perseguire il miglior vantaggio per la società, dimenticando il proprio interesse personale, ma non devono accettare nessun tipo di promessa di utilità personale (denaro, beni, servizi, impiego futuro, vantaggi vari) fatta da uno degli offerenti, e nemmeno farsi influenzare da tali promesse nelle loro scelte.

Il Gruppo non permette che vengano dati o semplicemente offerti tali vantaggi a soggetti legati ad altre Società, ai suoi revisori o sindaci, per indurli a venire meno ai doveri derivanti dai propri uffici.

3.3 Conflitto di interessi

Nello svolgimento di tutte le attività, ogni Destinatario del Codice opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di "conflitto di interesse", oltre a quelle definite dalla legge, si intende anche il caso in cui un soggetto operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello della singola Società del Gruppo e dei suoi stakeholders, per trarne un vantaggio per sé o terze persone.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono determinare conflitti di interessi le seguenti situazioni:

- avere interessi economici e finanziari (possesso significativo di azioni, incarichi professionali ecc.), anche attraverso familiari, con clienti, fornitori o concorrenti;
- svolgere attività lavorativa, anche da parte dei familiari, presso clienti, fornitori o concorrenti;
- accettare denaro, regali o favori di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti di affari con il Gruppo;

- utilizzare la propria posizione in azienda o le informazioni acquisite nel proprio lavoro, in modo che si possa creare conflitto tra gli interessi propri e quelli di azienda;
- acquistare o vendere azioni (di società del Gruppo o esterne) quando, in relazione al proprio lavoro, si è a conoscenza di rilevanti informazioni non ancora di pubblico dominio.

I Destinatari del Codice si obbligano, in particolare, a:

- evitare atti o rapporti che potrebbero essere o apparire in contrasto con gli obblighi derivanti da ciascuna funzione di ogni Società del Gruppo o con gli interessi della stessa;
- valutare i vantaggi e gli svantaggi che potrebbero derivare alla Società e al Gruppo, nel momento dell'accettazione di un qualsiasi incarico in un'altra azienda;
- attenersi alla specifica procedura del Gruppo, che disciplina i rapporti societari con le parte correlate;
- riferire, al proprio superiore, se dipendente, ovvero al referente interno, se soggetto terzo e all'Organismo di Vigilanza, qualsiasi situazione che può far presumere un potenziale conflitto di interesse.

3.4 Concorrenza, Antiriciclaggio

Il Gruppo considera il rispetto della concorrenza come uno strumento indispensabile per lo sviluppo del sistema economico e, pertanto, si attiene, nella propria attività, all'osservanza delle norme nazionali, comunitarie ed internazionali applicabili ove opera.

I dipendenti non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (accettazione o trattamento) di introiti da attività criminali, in qualsivoglia forma o modo.

Inoltre, devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività, prima di instaurare con questi rapporti d'affari.

Il Gruppo deve sempre ottemperare all'applicazione delle leggi antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione competente.

3.5 Informazioni riservate e tutela della privacy

Le conoscenze sviluppate dal Gruppo Fantini costituiscono una fondamentale risorsa che ogni dipendente e destinatario deve tutelare. Infatti, in caso di impropria divulgazione di tali conoscenze, il Gruppo potrebbe subire un danno sia patrimoniale sia di immagine.

Pertanto, i dipendenti e gli altri destinatari sono tenuti a non rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali del Gruppo, così come altre informazioni non pubbliche relative al Gruppo, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi o da altre disposizioni regolamentari, o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse, e a mantenerne la confidenzialità.

Gli obblighi di confidenzialità di cui al "Codice" permangono anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

A fronte di ogni richiesta di dati e di informazioni aziendali riservate da parte di soggetti esterni, ciascun destinatario del presente Codice è tenuto ad indirizzare la suddetta richiesta alle funzioni aziendali competenti, astenendosi dal fornire direttamente o indirettamente le informazioni.

Nell'ambito delle informazioni riservate assumono particolare importanza le informazioni "privilegiate" o "*price sensitive*", la cui impropria o non autorizzata diffusione può influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari.

Nell'ambito dello svolgimento della sua attività imprenditoriale, il Gruppo Fantini raccoglie una quantità significativa di dati personali e di informazioni riservate, che si impegna a trattare in ottemperanza a tutte le leggi in materia di riservatezza vigenti nelle giurisdizioni in cui opera e alle migliori prassi per la protezione della riservatezza.

Pertanto, le Società del Gruppo Fantini si impegnano a proteggere, nel pieno rispetto delle leggi nazionali per la tutela della *privacy*, o delle leggi locali in materia per le Società estere, i dati personali acquisiti, custoditi e trattati nell'ambito della propria attività, al fine di evitarne ogni utilizzo illecito, o anche solo improprio.

Nell'ambito del corretto funzionamento del mercato, è vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all'interno sia all'esterno del Gruppo, concernenti il Gruppo stesso e i suoi collaboratori.

È altresì vietato attuare operazioni volte esclusivamente ad influenzare i mercati finanziari, provocando un artificiale rialzo o ribasso nella quotazione di titoli o altri strumenti finanziari.

3.6 Tutela della persona

Il Gruppo riconosce la centralità delle risorse umane, nei confronti delle quali richiede professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione.

Il Gruppo offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità e vieta espressamente qualsiasi forma di abuso delle posizioni di autorità o coordinamento. Per abuso si intende ogni comportamento consistente nel richiedere, ovvero indurre ad offrire, prestazioni, favori personali o altre utilità lesive dell'altrui dignità, professionalità o autonomia.

I destinatari del presente Codice, come previsto dalla normativa nazionale ed internazionale, sono tenuti ad astenersi dall'attuare comportamenti illeciti lesivi della persona, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i reati contro la personalità individuale, il lavoro minorile, la tratta di persone e la pedopornografia.

Il Gruppo svolge le proprie attività in armonia con la legislazione vigente, nazionale e internazionale, a tutela delle condizioni di lavoro, nel rispetto della dignità umana della persona, favorendo il consolidamento di una cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori all'interno del luogo di lavoro, attraverso la diffusione di un'adeguata informativa volta a potenziare la consapevolezza dei rischi e la responsabilizzazione dei comportamenti individuali.

3.7 Tutela della salute, sicurezza e ambiente

Il Gruppo Fantini e i suoi dipendenti sono fortemente impegnati a tenere un comportamento socialmente responsabile, rispettando i valori imprescindibili di un ambiente pulito e di un posto di lavoro salubre e sicuro. Il Rapporto con il territorio è uno degli aspetti cruciali delle attività svolte dal Gruppo, in quanto tali attività hanno un inevitabile impatto sulle aree circostanti. Proteggere il Business dagli impatti dovuti dal cambiamento climatico e tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori rappresentano per il Gruppo strategie aziendali che creano valore per gli azionisti nel lungo periodo.

3.8 Gestione amministrativa e contabile

Il Gruppo rispetta le leggi e, in generale, ogni regolamentazione applicabile relativa alla stesura dei bilanci e ad ogni tipo di documentazione amministrativo-contabile obbligatoria.

Nella tenuta della documentazione e nelle registrazioni contabili deve essere assolutamente rispettato il principio della veridicità, correttezza, chiarezza e completezza dell'informazione.

I Dipendenti del Gruppo che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze riguardanti la contabilità o la documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti all'Organismo di Vigilanza.

Tutti i Destinatari sono tenuti a prestare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità aziendale.

3.9 Sistema di Controllo Interno e di Gestione del Rischio

Il Gruppo si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno e di gestione del rischio, da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa allo scopo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente i processi e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi per creare valore aggiunto per tutti gli stakeholder.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa del Gruppo; di conseguenza, tutte le Persone del Gruppo, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnate nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

4. NORME ETICHE NEI CONFRONTI DI TERZI

4.1 Rapporti con il personale

Ogni Società riconosce l'importanza delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia e la rilevanza della loro partecipazione all'attività d'impresa.

Nella gestione del rapporto di lavoro l'obiettivo è quello di favorire la crescita professionale e le competenze di ogni Destinatario, incentivandolo con la possibilità di diversi benefit.

Il Gruppo si impegna ad assicurare il rispetto delle condizioni necessarie per il mantenimento di un ambiente lavorativo volto a prevenire discriminazioni, ostilità e atteggiamenti vessatori di qualsiasi genere, richiedendo la cooperazione di ognuno al fine di mantenere un clima che sia rispettoso e rispettabile.

Non è tollerata nessuna forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo, in fase di selezione né di assunzione.

Gli obblighi previsti dal Codice Etico saranno rispettati dal personale che, nello svolgimento delle proprie mansioni, dovrà conformarsi a tutti i principi etici (diligenza, buona fede, integrità, correttezza, fedeltà etc.) esposti nel presente Codice.

4.2 Rapporti con i fornitori e consulenti esterni

Il Gruppo Fantini stabilisce con i propri fornitori rapporti di collaborazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice, mantenendo gli standard professionali di etica, di tutela della salute e della sicurezza e del rispetto dell'ambiente.

Ciò che stabilisce la selezione dei fornitori e le condizioni di acquisto di beni e servizi sono i parametri di concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del bene e/o del servizio, tenendo conto delle garanzie di assistenza e del panorama delle offerte in genere. I processi di acquisto devono essere improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per il Gruppo ed alla lealtà ed imparzialità nei confronti di ogni fornitore che disponga dei requisiti richiesti. Un altro obiettivo è il raggiungimento della collaborazione dei fornitori, per garantire l'adempimento a tutte le esigenze dei clienti del Gruppo, in termini di qualità e tempi di consegna. La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di massima trasparenza, evitando, ove possibile, l'assunzione di vincoli contrattuali che comportino forme di dipendenza verso il Fornitore contraente.

Gli obblighi che i dipendenti del Gruppo sono tenuti ad ottemperare sono:

- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con gli Stakeholder e di non precludere a nessuno di questi la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura se in possesso dei requisiti richiesti;
- selezionare solo secondo le modalità dichiarate e trasparenti in conformità con la normativa vigente;
- cooperare con i fornitori e collaboratori esterni per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di clienti e consumatori in relazione alle loro aspettative;
- utilizzare, nel rispetto delle norme vigenti e dei criteri di legittimità delle operazioni con parti correlate, prodotti e servizi forniti da imprese del Gruppo a condizioni competitive e di mercato;
- inserire nei contratti la presa visione del Codice e dell'obbligo di attenersi ai principi ivi contenuti;
- rispettare e richiedere l'osservanza delle condizioni contrattuali;
- sostenere un rapporto basato sulla chiarezza e trasparenza con i fornitori e i collaboratori esterni in linea con le buone consuetudini commerciali e riferire tempestivamente al proprio superiore, le possibili violazioni del Codice;
- portare alla luce i problemi rilevanti insorti con un fornitore o un collaboratore esterno, per poterne valutare le conseguenze portando ciò che è emerso all'attenzione della società competente.

Ai dipendenti del Gruppo Fantini è vietato:

- chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto e/o possa trarre benefici dall'attività dell'impresa.

4.3 Rapporti con i clienti

Il Gruppo Farnese, ritenendo di primaria importanza l'osservanza delle norme etiche e delle leggi vigenti nel settore in cui opera, vuole assicurare lo svolgimento delle pratiche commerciali nel rispetto degli standard etici e di una condotta socialmente responsabile.

Il Gruppo, nello svolgere le sue attività, instaura con i clienti un rapporto caratterizzato da elevata serietà e improntato alla sensibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all'offerta della massima collaborazione. Per poter salvaguardare tale rapporto i Destinatari garantiscono che le rispettive interazioni con i propri clienti siano uniformate alle leggi e alle normative vigenti.

La Società ha un profondo rispetto per il “Cliente” e si impegna in un’accurata gestione e rapida risoluzione delle problematiche riscontrate dalla clientela.

Il Gruppo tutela la privacy dei propri clienti, impegnandosi a non comunicare, né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, eccetto gli obblighi di legge.

È fatto obbligo alle Persone del Gruppo di:

- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti e i consumatori;
- fornire, con efficienza e cortesia, secondo le previsioni contrattuali, prodotti di alta qualità che soddisfino le legittime aspettative e necessità di clienti e consumatori;
- fornire informazioni rispondenti al vero in modo accurato ed esauriente sui prodotti e servizi, in modo che clienti e consumatori possano assumere decisioni consapevoli.

È fatto divieto alle Persone del Gruppo di:

- chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, e accettare quest’ultime, salvo quelle conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto e/o possa trarre benefici dall’attività dell’impresa.

4.4 Rapporti con gli azionisti – Corporate Governance

Il Gruppo, creando valore, s’impegna a ricompensare il rischio di soci ed azionisti in modo adeguato, con lo scopo di favorire la stabilità dell’impresa in un’ottica di sostenibilità di medio-lungo termine, secondo le regole del mercato e nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.

Il Gruppo salvaguarda e riconosce il prevalente interesse della Società e di coloro che possiedono partecipazioni nel capitale sociale (soci e azionisti) nel loro insieme e respinge ogni azione e comportamento che possano compromettere l’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili, o rivolti alla formazione fittizia del capitale, alla indebita ripartizione di utili o restituzione dei conferimenti, e a determinare le maggioranze nelle assemblee soci per procurare a sé o ad altri un indebito profitto.

5. VIOLAZIONI DEL CODICE E SANZIONI DISCIPLINARI

L'osservanza delle norme del Codice è a tutti gli effetti uno degli obblighi contrattuali di tutte le Persone del Gruppo ai sensi e per gli effetti della legge applicabile.

L'inadempimento alle disposizioni del Codice pregiudica il rapporto di fiducia instaurato con il Gruppo comportando l'applicazione di opportuni provvedimenti disciplinari, ed eventualmente l'esercizio di azioni legali o penali. Nei casi più gravi, inoltre, la violazione del Codice può costituire giusta causa per la risoluzione del contratto di lavoro o la revoca con effetto immediato del mandato. In queste circostanze, le Società del Gruppo avranno diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa delle azioni illecite verificatesi.

L'OdV intraprenderà indagini su ogni possibile trasgressione del presente Codice o di qualsiasi procedura ad esso associata.

Eventuali informative saranno trattate con riservatezza, rispettando gli interessi e gli obblighi legali del Gruppo.

L'OdV, con il sostegno e la partecipazione delle strutture di Internal Audit, guiderà tutte le indagini interne. Nessuna persona soggetta al presente Codice può condurre indagini personalmente.

6 ADOZIONE, EFFICACIA E MODIFICHE

Il presente Codice Etico viene adottato nella delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Modello MOGC 231/01 di Fantini Group Vini S.r.l., con efficacia immediata a decorrere da tale data. Ogni aggiornamento, modifica o revisione al presente Codice Etico deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fantini Group Vini S.r.l..



7. ALLEGATI

7.1 Dichiarazione di accettazione del Codice Etico

Io sottoscritto nei limiti delle mie responsabilità lavorative dichiaro quanto segue:

1. svolgerò tutte le attività in modo onesto, etico e nell'interesse del Gruppo Farnese;
2. eviterò conflitti effettivi o evidenti con gli interessi del Gruppo Farnese;
3. garantirò l'accuratezza e l'integrità di libri, registri e conti del Gruppo Farnese;
4. proteggerò le informazioni riservate di cui verrò a conoscenza nel corso della mia attività lavorativa;
5. osserverò tutte le leggi, i regolamenti e le normative applicabili alle mie responsabilità di lavoro in ogni paese in cui il Gruppo Fantini opera;
6. mi atterrò agli standard, alle politiche e alle procedure del Gruppo Farnese;
7. proteggerò il patrimonio del Gruppo Fantini e promuoverò il suo uso aziendale efficiente e legittimo;
8. proteggerò la salute e la sicurezza dei dipendenti del Gruppo Farnese;
9. utilizzerò gli strumenti di lavoro del Gruppo Fantini per scopi aziendali leciti.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto, letto e compreso il Codice Etico del Gruppo Fantini e che ne osserverò i contenuti.

....., li

Firma

.....

7.2 Questionario di compliance al Codice Etico

Il presente questionario viene somministrato a tutti i Destinatari del Codice Etico, individuati coerentemente a quanto previsto dal paragrafo 2.1 "Destinatari e ambito di applicazione" del suddetto documento.

Tali soggetti sono tenuti a compilare e sottoscrivere il presente questionario in sede di primo contatto con la Società (assunzione/primo incarico) e comunque con cadenza annuale.

Conflitto di interesse

1. Durante l'anno, ha mai ricevuto, o è a conoscenza del fatto che qualcuno abbia ricevuto da una persona o da una società, in affari con il Gruppo Farnese, un qualsiasi prestito, regalo, viaggio, mancia, o altri pagamenti che potrebbero arrecare un pregiudizio o un obbligo verso il donatore, o che potrebbero essere percepiti dagli altri come una creazione di un obbligo nei confronti del donatore?

Sì No

2. Durante l'anno, ha partecipato o ha influenzato, o è a conoscenza di qualcuno che abbia partecipato a o abbia influenzato qualsiasi transazione tra la Società e un altro soggetto, dalla quale è scaturito direttamente o indirettamente un interesse finanziario a favore proprio o di un componente familiare¹?

Sì No

3. Nell'anno, ha avuto un concreto interesse finanziario o una posizione di influenza, o è a conoscenza del fatto che qualcuno che abbia avuto un concreto interesse finanziario o una posizione di influenza in una attività commerciale che fornisce beni o servizi al Gruppo Farnese? (Nota: il termine "posizione di influenza" fa riferimento a tutti i soggetti dotati di una posizione tale da poter influenzare le decisioni di business o le azioni della società, come, ad esempio, un rappresentante legale, un membro del consiglio di amministratore, un dirigente o un manager; il termine "concreto interesse" fa riferimento a tutti i soggetti che possono ricevere un effettivo vantaggio in virtù dell'esistenza di interesse nella società controparte, non necessariamente misurabile in termini economici).

Sì No

¹ Per famiglia di intendono i rapporti di parentela entro il sesto grado e i rapporti di affinità entro il quarto grado.

4. Nell'anno, ha mai utilizzato, o è a conoscenza del fatto che qualcuno ha utilizzato gli asset della società o altre risorse (compresi fondi, equipaggiamento, fornitori o personale) per scopi diversi da quelli connessi al business della Società o ad attività sponsorizzate dal Gruppo Fantini stesso?

Sì No

5. Durante l'anno, ha mai ricevuto, o è a conoscenza del fatto che qualcuno abbia ricevuto omaggi o regali di rappresentanza da individui o organizzazioni che hanno accordi con la Società, includendo ma non limitandosi a prestiti, premi in contanti, sconti privati o pubblici non sanzionati dal Gruppo Farnese, nonché retribuzioni e servizi connessi ad attività illegali?

Sì No

6. Durante l'anno, ha mai accettato, o è a conoscenza di qualcuno che abbia accettato da fornitori o potenziali fornitori qualsiasi favore speciale, passibile di essere ricompreso in fattispecie riconducibili a tangenti o ricompense volte a influenzare il giudizio a favore di detto fornitore?

Sì No

7. Dichiaro di essere a conoscenza dei principi fissati nel Codice Etico in tema di "Conflitto di Interessi". Ad integrazione della dichiarazione che esclude la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra il singolo e il Gruppo Farnese, si prega di elencare di seguito tutte le relazioni e le attività esterne che richiedono una apposita informativa, coerentemente a quanto previsto nel paragrafo 3.3 "Conflitto di Interessi" del Codice Etico e nella procedura di Gruppo "Transaction with related parties". In particolare, si richiede di dettagliare i nomi, gli indirizzi e la natura di tutte le relazioni fra persone o entità che hanno rapporti d'affari con il Gruppo Farnese, dai quali Lei o un componente del nucleo familiare² abbiano ricevuto direttamente o indirettamente, denaro o regali più che simbolici durante l'anno (qualora non sussistano le condizioni descritte nel presente quesito, si prega di compilare con la dicitura N/A i campi in corrispondenza della prima riga della seguente tabella).

² Per famiglia di intendono i rapporti di parentela entro il sesto grado e i rapporti di affinità entro il quarto grado.

Nome della persona /Nome della Società	Indirizzo domicilio / residenza / sede legale	Natura della relazione/Natura dell'attività esterna

8. Durante l'anno, è stato coinvolto, o è a conoscenza di soggetti appartenenti al Gruppo Fantini (amministratori, rappresentanti legali, personale, dipendente e dirigente, collaboratori a progetto, stagisti, agenti, consulenti) che sono stati coinvolti in situazioni di conflitti di interesse?

Sì No

Politico

9. Durante l'anno, ha ricevuto, o è a conoscenza del fatto che qualcuno ha ricevuto pagamenti dal Gruppo Fantini al fine di erogare contributi a favore di partiti politici, candidati, o comitati per le elezioni?

Sì No

Securities Trading

10. Durante l'anno, ha effettuato operazioni di compravendita, o è a conoscenza del fatto che qualcuno abbia comprato o venduto strumenti finanziari sulla base di informazioni riservate, privilegiate o confidenziali, o abbia trasmesso tali informazioni a terzi allo scopo di influenzare gli scambi di titoli del Gruppo Farnese?

Sì No

Integrità Finanziaria

11. È a conoscenza di registrazioni contabili effettuate nel corso dell'esercizio in violazione dei principi di veridicità, accuratezza, completezza, chiarezza e validità fissati nel Codice Etico?

Sì No

12. È a conoscenza di attività, passività o transazioni che, nel corso dell'esercizio, risultino indebitamente omesse dai libri contabili della Società?

Sì No

13. È a conoscenza del fatto che qualcuno, nel corso dell'anno, abbia cercato di influenzare un pubblico ufficiale (anche estero), o un dipendente pubblico, o un soggetto che intrattiene affari con la Società, offrendo allo stesso denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti in cambio di un trattamento di favore?

Sì No

Altro

14. È a conoscenza del fatto che qualcuno all'interno del Gruppo Farnese, nel corso dell'anno, sia stato coinvolto in episodi in contrasto con leggi, regolamenti, politiche, linee guida, procedure o principi etici diversi rispetto a quelli elencati nelle domande precedenti e dai sospetti di frode di cui è già a conoscenza? *(Nota: qualora preferisca segnalare un episodio o una violazione mantenendo l'anonimato, risponda "NO" alla presente domanda e inoltri la segnalazione all'Organismo di Vigilanza)*

Sì No

15. In caso di risposta affermativa al quesito numero 14, indicare i fatti/episodi di cui si è a conoscenza?

.....
.....
.....

Dichiaro di aver fornito tutte le informazioni in mio possesso e di aver riportato tutte le situazioni di cui sono a conoscenza in modo veritiero e completo.

(Qualsiasi dichiarazione non fornita o fornita in modo incompleto o non veritiero, assoggetta il dichiarante a possibili sanzioni e azioni disciplinari).



....., li

Firma

.....